

(N. 172-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati del 10 dicembre 1948

(V. Stampato N. 181-Urgenza)

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

e col **Ministro del Tesoro**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L'11 DICEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1948

Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire 20 miliardi prelevata dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.

ONOREVOLI SENATORI. — In aggiunta allo stanziamento di lire 20 miliardi per la esecuzione di lavori a sollievo della disoccupazione da ripartirsi in tutto il territorio nazionale, sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione il presente disegno di legge che assegna all'Italia meridionale un ulteriore stanziamento di 20 miliardi da prelevarsi dal fondo speciale costituito con il ricavato delle forniture E. R. P. in base alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.

La detta somma dovrà essere impiegata in opere pubbliche la cui realizzazione contribuirà all'aumento della produzione (opere marittime e stradali) ovvero alla soluzione di problemi di grande interesse sociale (acquedotti, fognature, edifici scolastici ed, in modo particolare, case popolari per i senza tetto).

I 20 miliardi sono stati già ripartiti (articolo 2) per tipi di opere, ma non regionalmente onde consentire una maggiore elasticità nelle assegnazioni, in funzione della maggiore

o minore necessità di lavori che possono verificarsi nelle diverse località.

Anche per questo disegno di legge vale l'osservazione fatta nella relazione al disegno di legge n. 171 circa la opportunità che per l'avvenire si ascoltino le proposte di ripartizione di fondi fatte da appositi comitati provinciali dei quali vengano chiamati a far parte i rappresentanti degli Enti e delle categorie più direttamente interessate per la esecuzione delle opere.

Con i suddetti fondi possono venire eseguite anche opere di competenza di Comuni e Province ed in tale caso si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legge luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690 e degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, in base ai quali gli Enti locali si impegnano a rimborsare allo Stato il 50 per cento della spesa sostenuta in trenta annualità senza interessi decorrenti dal terzo anno, successivo al collaudo delle opere. Parimenti in base ai suddetti decreti legislativi il Ministro dei lavori pubblici può delegare Province e Comuni alla progettazione, direzione e contabilizzazione delle opere mediante il compenso del 2 per cento dell'importo dei lavori.

Parimenti il Ministro dei lavori pubblici può delegare gli Istituti autonomi per le case popolari e l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori però con un compenso del 3 per cento ivi incluse le espropriazioni.

La vostra Commissione non ha nulla da osservare in particolare, salvo le raccomandazioni di indole generica fatte nella relazione al disegno di legge n. 171 che valgono anche per il presente disegno di legge.

Si compiace che il presente stanziamento verrà ad alleviare la disoccupazione in zone prevalentemente agricole dove essa è maggiormente sentita nei mesi in cui il lavoro dei campi è sospeso.

Si compiace altresì che attraverso un largo impiego di mano d'opera prevedibile in 5 milioni 400.000 giornate operaie, si eseguiranno lavori utili e produttivi dei quali hanno particolarmente bisogno i Comuni dell'Italia meridionale e nel raccomandare l'approvazione del presente disegno di legge, fa voti che senza indugio si dia inizio ai lavori.

BATTISTA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20.000.000.000 per l'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nei territori dei comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, e nei territori dei comuni della provincia di Rieti, appartenenti all'ex circondario di Cittaducale, nonchè all'Isola d'Elba.

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Alla spesa relativa si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 2.

A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni nei limiti sottoindicati:

1° per opere marittime . . .	L.	5.100.000.000
2° per opere stradali		4.200.000.000
3° per acquedotti ed altre opere igieniche e sanitarie		4.200.000.000
4° per scuole ed opere edilizie		2.500.000.000
5° per costruzione case popolari nei comuni indicati negli elenchi di cui al terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ovvero in quelli nei quali si è verificato per effetto di contingenze di guerra un eccezionale aumento di popolazione stabile .		4.000.000.000

Art. 3.

Sul limite di lire 4.200.000.000 di cui al n. 2° del precedente articolo 2 graverà la

spesa di lire 800.000.000 per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito lungo le strade statali.

Art. 4.

Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali, che siano finanziate con i fondi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, salvo che per le opere stesse non sia previsto un trattamento più favorevole da leggi speciali vigenti. Parimenti si applicano fino al 30 giugno 1949 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a delegare agli istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di costruzione di case popolari di cui al n. 5° del precedente articolo 2.

Qualora si faccia luogo alla delega di cui al precedente comma, può essere corrisposto agli enti predetti un compenso non superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni.

Le somme recuperate in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, per le opere pubbliche eseguite in virtù della presente legge, saranno esclusivamente devolute per la esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno.

Art. 5.

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Art. 6.

Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui alla presente legge da eseguire nella Sicilia si procederà di intesa con la Regione siciliana.

Art. 7.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con la presente legge ai capitoli ed agli articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonchè alle occor-

renti variazioni nel proprio bilancio e in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.